



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 28/02/2006

Bollettino regionale
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Statuto Provinciale

PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI

Art. 1
Provincia

1. La Provincia di Taranto, autonoma nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dello Statuto, è Ente intermedio fra i Comuni compresi nel proprio territorio e la Regione Puglia, cura gli interessi della Comunità Jonica, ne promuove e coordina lo sviluppo e, ispirandosi ai principi della sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita le funzioni proprie ivi comprese quelle conferite e delegate dallo Stato e dalla Regione per contribuire al superamento di ogni squilibrio e disuguaglianza nonché favorire la piena promozione della persona.
2. La Provincia promuove la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali e di volontariato alle scelte fondamentali dell'Ente e assicura la possibilità di accesso all'informazione e ai procedimenti amministrativi secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti.
3. La Provincia pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione con i Comuni compresi nel proprio territorio, con le Province contigue, con la Regione e con lo Stato; realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalle norme vigenti e dallo Statuto.
4. La Provincia promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo

sociale, culturale ed economico della Comunità; riconosce le associazioni quali soggetti importanti della Comunità; riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di sussidiarietà e partecipazione, solidarietà e pluralismo; fornisce strumenti adeguati ed efficaci per la promozione dell'associazionismo e del volontariato, secondo le forme stabilite dalla legge 266 dell'11 Agosto 1991.

5. La Provincia si uniforma alla carta europea delle autonomie locali, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione. La Provincia promuove, altresì, la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

6. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli.

7. La Provincia riconosce infine, nella pace, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare dell'area jonica una terra di pace, nel quadro della politica di difesa del nostro Paese e della Unione Europea.

8. La Provincia di Taranto per le sue radici storiche e culturali e per la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo rappresenta il naturale ponte per promuovere politiche di pace, per l'integrazione, la cooperazione, gli scambi con tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo.

9. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed agli indirizzi della Unione Europea, tutela le minoranze etniche e linguistiche e adotta concrete iniziative tendenti alla salvaguardia delle lingue e delle culture minoritarie.

10. La Provincia riconosce un'area geografica denominata "Albania tarantina" su cui si estendono i Comuni di San Marzano di S.G., in cui si registra il maggiore insediamento, Carosino, Faggiano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata e San Giorgio Jonico, quale comunità di minoranza storica etnico-linguistica. La Provincia, nel rispetto e nei limiti della vigente legislazione nazionale ed internazionale, adotta iniziative tese alla integrazione delle comunità minoritarie di immigrazione, comunitarie ed extracomunitarie e alla salvaguardia delle loro specificità etniche, linguistiche, religiose e culturali, riconoscendo la differenza come valore, e l'articolazione multi-etnica e multiculturale della Comunità come ricchezza.

11. La Provincia riconosce, altresì, come valore da tutelare la promozione dell'integrazione delle categorie svantaggiate come i portatori di handicap, i minori, gli anziani, gli indigenti.

12. La Provincia, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali degli enti e delle associazioni operanti sul territorio. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

13. La Provincia riconosce il diritto fondamentale dei cittadini a vivere in un ambiente salubre. A tal fine, tramite lo strumento della programmazione, tutela e promuove i beni di utilità collettiva ed universale, quali quelli ecologici, ambientali, paesaggistici, culturali e territoriali.

14. La Provincia riconosce l'attività culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e quale fattore di promozione etico-sociale, nonché idonea ed efficace risposta a fenomeni di emarginazione e degrado sociale. Si impegna ad adottare concrete iniziative per rendere effettivo tale diritto.

15. La Provincia riconosce la funzione sociale, etica ed educativa della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose.

16. La Provincia riconosce il diritto di partecipazione attiva degli immigrati residenti nel territorio provinciale.

17. La Provincia promuove la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni; riconosce e favorisce l'associazionismo sindacale a tutela del lavoro e dei lavoratori; promuove iniziative atte a favorire l'applicazione di ogni norma finalizzata a rendere sicuri i posti di lavoro e prevenire ogni tipo di incidente che possa nuocere alla salute a all'incolumità delle/i lavoratrici/ori; partecipa attivamente alla gestione dei Parchi e delle Aree naturali protette istituite e da istituire; promuove e coordina attività culturali, educative e turistiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, del risparmio energetico e dello sviluppo delle energie rinnovabili, in collaborazione con enti, associazioni di volontariato e istituzioni; favorisce la crescita del settore agricolo, incentiva la riconversione biologica delle colture creando un nuovo patto fra agricoltori, commercianti e consumatori; promuove iniziative tese alla limitazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati; per quanto di propria competenza promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori; promuove, quale territorio del bacino del Mediterraneo, una cultura di pace e di integrazione, favorisce il dialogo fra culture diverse per l'integrazione sociale dei soggetti extracomunitari che dimorino nel

territorio italiano; è impegnata a garantire a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio libertà, uguaglianza, possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, di religione, di lingua, di provenienza etnica, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; intrattiene rapporti culturali, sociali con i Paesi esteri assumendo anche iniziative di cooperazione internazionale; riconosce il valore storico della Resistenza e valorizza le iniziative concernenti la riproposizione storica di tale periodo; tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento del lavoro minorile, di comportamenti devianti; si propone di qualificare i servizi erogati elevandone gli standards anche mediante strumenti quali la Carta dei Servizi, basata su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio di collaborazione sia delle/i cittadine/ii utenti che delle/gli operatrici/ori coinvolte/i; agisce in modo da coniugare ed integrare le varie modalità di trasporto in vista di un miglioramento della vivibilità dei centri urbani e della mobilità delle/i cittadine/i, privilegiando la componente debole della collettività e attivando un servizio minimale di trasporto pubblico che garantisca l'accesso ai servizi sociali come localizzati sul territorio.

18. La provincia di Taranto adotta lo Statuto del Contribuente ed emana apposito regolamento.

Art. 2

Funzioni e compiti di programmazione

1. La Provincia esercita le funzioni proprie stabilite dalla legge. Essa ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti, in armonia con la Costituzione italiana. Esercita altresì le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione. In particolare, la Provincia esercita le funzioni amministrative di interesse Provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio Provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali con particolare riferimento al patrimonio della civiltà rupestre, della civiltà messapica, del barocco, della Magna Grecia e dei trulli;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale, rilevamento, disciplina e controllo

degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali.

La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Provinciale sia nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo e ambientale.

La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici e nelle altre forme stabilite dal Consiglio o dalla Giunta Provinciale, purché non siano in contrasto con la normativa vigente.

La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nonché il più agevole possibile accesso alle Istituzioni. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

2. I compiti di programmazione della Provincia sono determinati dalle leggi.

La Provincia esercita i compiti di programmazione assicurando i più ampi rapporti con la Regione ed il costante coordinamento dei Comuni.

In particolare la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla Legge Regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi generali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. La Legge Regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

La Provincia, avvalendosi di accordi con gli Enti Locali, istituisce l'Archivio Storico ed il sistema bibliotecario provinciale, e ne garantisce l'organizzazione ed il funzionamento, nonché l'accesso a studiosi, cittadini e associazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di programmazione, nell'ambito delle proprie competenze, così come attribuite dalle leggi nazionali e regionali, la Provincia promuove la costituzione di comitati e consulte di esperti, anche esterni alla struttura burocratica dipendente, con provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza, soprattutto nei settori di nuova istituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi di propria competenza o rilevanti nell'ambito del territorio, la Provincia partecipa e/o promuove società anche consortili.

5. La Provincia collabora con l'Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche per favorire la loro integrazione nel territorio ed estendere ad esso i benefici della ricerca e della cultura.

Art. 3

Territorio

1. La Provincia di Taranto, istituita il 2 Settembre 1923, ha competenza su un territorio di 2.346 Kmq. Essa confina a nord-ovest con la Provincia di Bari, a nord-est con la Provincia di Brindisi, ad est con la Provincia di Lecce, ad ovest con la Provincia di Matera e a sud col Mare Mediterraneo. Il Capoluogo si trova al centro del territorio Provinciale che comprende 29 Comuni:

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Statte, Taranto, Torricella.

Art. 4

Circondari

I circondari costituiscono articolazioni sul territorio degli uffici e dei servizi e delle attività provinciali decentrabili con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati. I circondari sono istituiti, previa consultazione con i comuni, con provvedimento del Consiglio provinciale assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia

Art. 5

Sede della Provincia

1. La Provincia ha sede nella città di Taranto.

2. Gli organi della Provincia possono adunarsi anche in sedi diverse.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma della Provincia corrisponde a quanto disposto dal regio Decreto di concessione 24 Febbraio 1927 ed è trascritto nei registri della consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma alla data del 24 Giugno 1927. Esso è così descritto: "D'Argento allo scorpione nero, posto in palo, caricato di tre gigli d'oro e sostenute con le chele una corona all'antica di oro. Lo scudo sarà fregiato dalla speciale

corona di Provincia".

2. Il Gonfalone è identico allo Stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Taranto"

3. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Presidente della Provincia.

Art. 7

Informazione e Albo Pretorio

1. La Provincia riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza, mediante la previsione e l'attivazione organica di un apposito ufficio per le relazioni con i cittadini. Riconosce a tutte/i le/i cittadine/i, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati ed elementi in possesso dei diversi uffici e servizi.

2. Al fine di favorire la conoscenza di fonti normative di ogni livello, nonché di iniziative, strutture ed attività istituzionali, la Provincia predispone e realizza sistematicamente programmi di comunicazione pubblica, anche mediante conferenze e seminari di studi e l'utilizzo di imprese di comunicazione e di sistemi multimediali.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

4. La Giunta Provinciale individua nel Palazzo sede della Provincia, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.

6. La Provincia promuove e favorisce, sempre nel rispetto delle norme afferenti il diritto di accesso e quelle sul diritto alla privacy, ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.

Art. 8

Statuto

1. La Provincia determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.

2. I procedimenti per l'approvazione e le modifiche dello Statuto sono disciplinati dall' art. 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Regolamenti

1. La Provincia emana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalle leggi e dallo Stato;

c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalle direttive emanate dalla Unione Europea.

3. Nelle altre materie, la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse, ove non in contrasto con lo Statuto Provinciale.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia.

7. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Tale pubblicazione deve essere effettuata dopo che la deliberazione di approvazione dello stesso regolamento sia divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO

ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Gli organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia:

- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Presidente.

2. Agli organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.

Art. 11

Anagrafe patrimoniale degli amministratori

1. È istituita presso il Servizio Segreteria Generale dell'Ente, l'anagrafe patrimoniale da rendere pubblica nelle forme previste e consentite dalla legge, riguardante i Consiglieri, il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali e i soggetti nominati e/o designati dalla Provincia in seno ad enti, organismi, istituzioni, associazioni ed aziende.

2. L'anagrafe recepisce lo stato patrimoniale, sia all'assunzione del mandato o dell'incarico, sia alla

cessazione di esso.

3. La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe sono affidati al Servizio Segreteria Generale.

4. L'Anagrafe patrimoniale è disciplinata con apposito regolamento, in applicazione del presente Statuto.

CAPO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 12

Prerogative del Consigliere Provinciale

1. Il Consigliere Provinciale dura in carica cinque anni, rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Esercita il diritto d'iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio Provinciale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Ha diritto di ottenere dagli Uffici della Provincia e delle aziende ed enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.

6. Il Consigliere ha il diritto-dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte.

7. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale civile e penale di ogni grado, in conseguenza dei fatti ed atti commessi nell'espletamento delle proprie funzioni, salvo casi di conflittualità di interessi con la Provincia.

9. Al Consigliere spettano, a sua scelta, i gettoni o le indennità di presenza, nelle misure previste dalla legge, così come specificate dai vigenti regolamenti, nonché nel caso di esercizio del proprio mandato in trasferta, le indennità ed i rimborsi-spese dovuti per legge.

Art. 13

Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri Provinciali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Provinciale sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio adotta la relativa delibera di surrogazione del dimissionario, che deve essere formalizzata dal predetto Organo collegiale entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, risultante dal timbro della posta in arrivo riportato sulla citata formale comunicazione. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs.

Art. 14

Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano, per tutti gli effetti di cui allo Statuto, ai regolamenti ed alla legge, il maggior suffragato e, nel caso di parità di voti, sussidiariamente il più anziano di età.
2. Nelle adunanze del Consiglio Provinciale esercita tale funzione il Consigliere che, fra i presenti, risulti "anziano" secondo i requisiti precisati al precedente primo comma.

Art. 15

Articolazione del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio Provinciale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.

CAPO II

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 16

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.
2. I due Vice Presidenti (uno di maggioranza e uno di minoranza) esercitano le loro funzioni con compiti di collaborazione col Presidente e di sua sostituzione nei casi di assenza e/o impedimento con priorità per il Vice Presidente vicario
3. L'Ufficio di Presidenza assolve le funzioni previste dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale..
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario generale, del dirigente e del personale del 1° Settore.
5. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza può essere steso verbale a cura della segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento da uno o più componenti, in rappresentanza delle liste. Per l'eventuale costituzione del gruppo misto occorrono almeno due Consiglieri. Hanno facoltà di costituirsi in gruppo autonomo i candidati alla Presidenza eletti Consiglieri.
2. La Provincia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti secondo le norme dello Statuto, la disponibilità dei

mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

3. E' garantita la sistemazione logistica dei gruppi. I locali verranno assegnati con precedenza di scelta per i Gruppi più numerosi, previo parere della Conferenza dei Capigruppo.

4. Il Regolamento disciplina le strutture ed i servizi messi a disposizione dei gruppi.

5. Al fine di garantire a ciascun Gruppo l'assegnazione di personale corrispondente alle mansioni da esplicare, verranno previsti nella dotazione organica appositi posti. I Gruppi individueranno il personale da assegnare a tali posti secondo il principio del rapporto fiduciario, nell'ambito della suddetta disponibilità.

6. Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza onere per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del dirigente del Servizio Consiglio Provinciale previo parere favorevole del Presidente del Consiglio.

Art.18

Risorse dei gruppi consiliari

1. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi, ad eccezione del Presidente, comprende le risorse finanziarie per i Gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo fisso assegnato a ciascun Gruppo ed una quota variabile attribuita in ragione dei componenti di ogni Gruppo, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Previa Conferenza dei Presidenti di Gruppo, l'entità dello stanziamento assegnato a ciascun gruppo è modificato della quota variabile in dodicesimi nel corso dell'esercizio in relazione ad eventuali variazioni nella composizione dei Gruppi consiliari. Nel caso di costituzione di nuovi gruppi, l'importo fisso viene modificato a partire dall'esercizio finanziario successivo.

3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale e degli organi connessi, disciplina i modi in cui ciascun gruppo può effettuare spese.

4. Le somme sono gestite dal Dirigente del 1° Settore Provinciale sulla base delle richieste dei Presidenti di Gruppo.

5. Su eventuali dubbi che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei Gruppi o su richieste non specificatamente contemplate nel comma 3, si pronuncia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 19

Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliari, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, si costituisce in Commissione, oltre che per trattare particolari argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale e degli organi connessi o per accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

2. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare la Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliari, sentito l'Ufficio di Presidenza, per altri particolari argomenti di forte rilevanza.

3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni Consiliari permanenti.

4. Alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo sono invitati a partecipare il Presidente della Provincia ed i

Vice Presidenti del Consiglio. Su specifici argomenti, possono, altresì, essere invitati a partecipare uno o più Presidenti di Commissioni Consiliari.

5. In caso di contestuale assenza o impedimento del Capogruppo e Vice Capogruppo, i Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.

6. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei capigruppo e quando questi rappresentano almeno la metà dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Provincia. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.

7. Quando nella Conferenza non si raggiunge un accordo unanime, il Presidente decide autonomamente.

8. In casi eccezionali, la convocazione del Consiglio e l'inserimento di atti dovuti e urgenti nell'ordine dei lavori possono essere decisi dal Presidente anche al di fuori delle modalità stabilite dal presente articolo.

9. Le proposte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio stesso.

10. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un funzionario del 1° Settore Provinciale.

11. Ai fini del presente Regolamento l'espressione di capogruppo equivale a quella di Presidente di Gruppo.

12. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

Art. 20

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, al fine di coordinare le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni Consiliari stesse con l'attività del Consiglio Provinciale. Si riunisce almeno una volta a semestre o su richiesta della Presidenza del Consiglio o di due Presidenti di Commissione. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

2. L'esser componente dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo e dei Presidenti delle Commissioni equivale alla presenza ad una Commissione Permanente.

3. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Funge da segretario un funzionario 1° Settore Provinciale.

4. La conferenza è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni consiliari permanenti, ad eccezione della pubblicità delle sedute, in quanto la Conferenza si riunisce in seduta riservata.

CAPO III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEZIONE I

Art. 21

Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Provinciale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Provinciale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Esso ha autonomia funzionale e organizzativa.
5. In tale quadro il suo funzionamento è disciplinato con un apposito regolamento, che va approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Detto regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri di gestione delle risorse attribuite per l'autonomo funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. A tal fine nel bilancio dell'Ente è iscritto un nuovo capitolo, distinto da quello relativo al funzionamento dell'esecutivo e degli altri organi della Provincia.

Art. 22

Consigliere Straniero Aggiunto

E' istituita la figura del Consigliere Aggiunto. Sono considerati, ai fini del presente articolo, i cittadini stranieri maggiorenni con regolare permesso di soggiorno, che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che risiedono in uno dei Comuni della Provincia da almeno 12 mesi. Ai cittadini di cui sopra è riconosciuto il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio, con diritto di convocazione alle relative sedute, di informazione preliminare sugli oggetti da trattare, con solo diritto alla parola.

Partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le stesse modalità previste dal comma precedente.

L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

La Provincia assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

Art. 23

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Provinciale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale, che lo elegge, è depositario delle potestà statutarie, regolamentare ed organizzativa connesse all'autonomia della Provincia.

2. Il Consiglio individua, interpreta e rappresenta i bisogni e gli interessi generali della comunità.

3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attività della Provincia in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.

4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.

5. Assicura e Garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché gli istituti della partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

6. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 24

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Provinciale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale provinciale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo Provinciale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e della organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale ed economica generale;
 - e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
2. Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.
3. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei Conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegiali, secondo i programmi generali di politica amministrativa della Provincia.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti su temi ed avvenimenti di rilievo locale, nazionale ed internazionale.

Art. 25

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
- a) degli organi e dell'organizzazione operativa della Provincia;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto della Provincia od alle quali la stessa partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. È istituito un sistema di controllo interno alla gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Presidente, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta Provinciale ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
5. Nella sua funzione di controllo e di indirizzo, il Consiglio si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti che si manifesta con le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

Art. 26

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per i provvedimenti ad esso attribuiti dallo Statuto, da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Provinciali ed alla loro surrogazione.

Art. 27

La nomina dei rappresentanti

1. Spetta al Consiglio Provinciale la definizione entro e non oltre venti giorni della seduta di convalida degli eletti - degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Presidente della Provincia, dei rappresentanti della Provincia presso enti, società, aziende, organismi ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, nel rispetto del principio delle pari opportunità, ai sensi dell'art.27 della legge n. 81 del 25.3.1993.

2. L'inutile decorso del termine di cui al 1° comma legittima il Presidente della Provincia ad effettuare le nomine di sua competenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50 - 2° comma.

3. Le nomine, le designazioni, le revoche dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni ad essa collegati sono formalizzate con atti del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le candidature di persone estranee al Consiglio Provinciale, proposte per le nomine, di competenza di tale organo, sono presentate al Presidente del Consiglio Provinciale dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente del Consiglio le sottopone alla competente Commissione Consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

5. Le proposte devono essere corredate dai certificati generali del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, nonché dai certificati relativi ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile eventualmente pendenti dinanzi alla Corte dei Conti regionale.

6. Il Consiglio Provinciale provvede alle nomine e/o alle designazioni dei rappresentanti di sua competenza in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista, entro i termini di cui al 1° comma dell'art. 50.

7. In ogni caso, i rappresentanti nominati dalla Provincia durano in carica quanto l'organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'organo che li ha eletti.

8. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine e/o alle designazioni di sua competenza entro 45 giorni dal suo insediamento, il Segretario Generale provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Prefettura affinché sia posto in essere il relativo atto di diffida ed in difetto sia effettuata la nomina da parte di quest'ultima di un Commissario ad acta.

9. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Provinciale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art. 42, nonché in caso di revoca da parte del Presidente della Provincia di quelli da lui nominati.

Art. 28

Commissioni Consiliari permanenti

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Provinciale, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di proposta, di controllo e consultive. In particolare, deve essere istituita obbligatoriamente la Commissione consiliare di garanzia, la cui presidenza spetta alle minoranze.
2. Ogni Commissioni può formulare proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta e/o del Consiglio: ogni commissione può inoltre proporre iniziative, atti e provvedimenti e svolgere studi e ricerche nonché effettuare audizioni dei soggetti portatori di interessi collettivi nelle materie di propria competenza.
3. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti viene effettuata, su designazione dei gruppi consiliari, con votazione in forma palese.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone; anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Provinciale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Provinciale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Presidente, degli Assessori, dei Consiglieri delegati, del Direttore Generale, del Segretario Generale, nonché dei dirigenti e dei titolari degli Uffici Provinciali e degli enti ed aziende dipendenti.
7. Alle commissioni consiliari permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i membri della Giunta Provinciale competenti per materia.
8. Sulle proposte deliberative nelle materie di competenza del Consiglio, deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della Commissione consiliare competente. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
9. Ai membri delle Commissioni Consiliari permanenti spettano le indennità di presenza, nelle misure previste dalla legge, così come specificate dai vigenti regolamenti, nonché nel caso di esercizio del proprio mandato in trasferta, le indennità ed i rimborsi-spese dovuti per legge.

Art. 29

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Provinciale può istituire, nel proprio seno anche su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia, commissioni speciali per:
 - a) svolgere indagini sulle attività dell'Amministrazione;
 - b) svolgere inchieste su atti e fatti posti in essere dall'Amministrazione.
2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia, mentre la nomina dei membri è fatta a maggioranza di voti.
4. Le Commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 30
Commissione speciale
delle donne elette

E' istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio, la quale ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione. Detta commissione è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.

Art. 31
Accertamenti relativi
a posizioni giuridiche
soggettive prima adunanza
del Consiglio

1. Subito dopo l'acquisizione del verbale di proclamazione degli eletti, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative, il Servizio Segreteria Generale dell'Ente richiede al competente Tribunale i certificati generali del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, nonché i certificati dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile eventualmente pendenti dinanzi alla Corte dei Conti regionale, relativi al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri Provinciali.

2. Tale documentazione va inserita nel fascicolo relativo alla proposta di deliberazione concernente l'esame delle condizioni di eleggibilità e la convalida degli eletti.

Analoga documentazione sarà acquisita prima della loro nomina, per coloro che sono designati alle cariche sia di Assessore provinciale, sia di rappresentanti della Provincia presso Enti, società, aziende, consorzi, istituzioni e fondazioni, nonché per i legali rappresentanti dei partners della Provincia in aziende e società cui essa partecipa a qualsiasi titolo.

3. La prima adunanza del neoeletto Consiglio Provinciale comprende gli adempimenti relativi all'esame delle condizioni di eleggibilità, alla convalida degli eletti, alle eventuali surrogazioni, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio stesso, alla comunicazione, da parte del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta Provinciale, alla discussione ed approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo, nonché all'esame dell'elenco delle nomine, da effettuare, nei termini di legge, dai rappresentanti della Provincia in seno ad Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni.

Contestualmente ai predetti adempimenti, il Consiglio Provinciale esaminerà le dichiarazioni personali, sostitutive degli atti di notorietà, che tutti i soggetti innanzi menzionati dovranno far pervenire al Servizio Segreteria Generale prima che abbia luogo la citata adunanza consiliare e nelle quali gli interessati dovranno precisare - sotto la loro responsabilità ed in modo inequivoco - se facciano parte o meno, a qualsiasi titolo, di associazioni o organismi comunque denominati, espressamente vietati da norme vigenti. Tali dichiarazioni, inoltre, devono essere presentate dagli interessati al predetto Servizio entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo, fino al termine del loro mandato amministrativo. In caso di inosservanza del predetto obbligo, il Presidente del Consiglio ne informa il Consiglio.

4. Il Presidente della Provincia convoca e presiede, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea prevista dal successivo 8° comma del presente articolo, la prima adunanza del Consiglio Provinciale neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Tale adunanza deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti sulla base di una proposta di deliberazione

predisposta dal competente Servizio AA.GG. e Segreteria Generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

6. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Presidente della Provincia.

7. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui eventuali cause ostantive si discute.

8. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente dagli artt. 28 e 29 del presente Statuto.

9. Dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Consiglio Provinciale elegge, nel proprio seno, con distinte votazioni, per appello nominale e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio (uno di maggioranza e uno di minoranza);

10. E' eletto Vice Presidente vicario quello che, in sede di distinte votazioni, ha riportato il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti e votanti; nel caso di parità di voti conseguiti, eserciterà tali funzioni quello dei due Vice Presidenti che risulta più anziano di età.

11. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati dagli incarichi a seguito di mozioni di sfiducia, motivate e sottoscritte da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e votate per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Al Presidente del Consiglio Provinciale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il Presidente della Provincia. Ai Vice Presidenti, su richiesta, spetta un'indennità mensile di funzione pari al 48,75% di quella spettante al Presidente della Provincia.

13. L'ufficio della Presidenza del Consiglio si avvale della collaborazione di un nucleo tecnico di supporto cui possono far ricorso - per le necessità dei rispettivi Gruppi consiliari - anche i capigruppo formalmente accreditati

Art. 32

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è convocato, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno della adunanza, e la elencazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente del Consiglio;

b) su richiesta del Presidente della Provincia;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nel caso di cui alla lettera b) e c) del comma 3 precedente, l'adunanza deve tenersi non oltre 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'obbligo per il Presidente del Consiglio, di inserire le questioni e gli argomenti proposti in capo all'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 33

Ordine del giorno e avviso di convocazione

1. Il Consiglio Provinciale viene convocato dal Presidente del Consiglio con avviso scritto contenere il luogo, la data, l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, e precisando altresì, se trattasi di seduta di prima, seconda o unica convocazione. Tale avviso, da pubblicare contestualmente all'Albo Pretorio, deve essere consegnato ai Consiglieri Provinciali presso il Gruppo Consiliare di appartenenza costituito nell'Ente Provincia, mentre per il Consigliere Straniero Aggiunto presso il domicilio eletto dallo stesso, entro i seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima per le sedute urgenti (in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente).

2. L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno può essere integrato, in caso di urgenza, con comunicazione da parte del Presidente del Consiglio da recapitare ai Consiglieri Provinciali almeno ventiquattro ore prima della seduta. Anche in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

3. Le proposte di deliberazione e i relativi fascicoli devono essere depositati presso la Segreteria Generale entro il giorno successivo a quello di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. facendo salvi i casi di urgenza, e possono essere consultati dai Consiglieri Provinciali nelle ore di ufficio.

4. E' previsto l'invio al Prefetto dell'avviso di convocazione del Consiglio nei soli casi di ordini del giorno aventi ad oggetto materia economica-finanziaria.

Art. 34

Presidente del Consiglio

1. Al Presidente del Consiglio Provinciale competono:

- a) la convocazione, la presidenza del Consiglio Provinciale, la direzione dei lavori consiliari e la rappresentanza del Consiglio;
- b) l'esercizio della potestà discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni nonché di dare la parola agli assessori per la relazione sulle delibere di rispettiva competenza o per la replica alle interrogazioni e alla richiesta di chiarimenti o emendamenti dei consiglieri;
- c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
- d) l'allontanamento dall'uditorio, previ opportuni avvertimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
- e) la scelta degli scrutatori.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Provinciale, si applica la norma di cui al precedente art. 16 - 2° comma.

Art. 35

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima, andata deserta per mancanza del numero legale, riportata nell'ordine del giorno del Consiglio Provinciale;

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di

almeno 10 Consiglieri.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente art. 26.

5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 36

Numero legale per la validità
delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle (nei casi, eventualmente previsti, di votazione a scrutinio segreto).

3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo di norma, con voto palese.

2. Il regolamento può stabilire i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 38

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39

Verbale delle sedute

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con il compito di assicurare, attraverso funzionari da lui designati, la stesura del processo verbale della seduta. Alle sedute partecipano altresì i Dirigenti sottoscrittori delle proposte deliberative, i quali sono chiamati a rendere il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri. Gli stessi Dirigenti possono riservarsi di rendere pareri in merito agli stessi emendamenti e quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio.

2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto processo verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli

contrari.

Art. 40

Pubblicazione
delle deliberazioni consiliari

Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono pubblicate all'Albo Pretorio di cui al precedente art. 7, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento, entro trenta giorni a decorrere dalla data della loro adozione.

Art. 41

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Provinciale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

SEZIONE II

Regolamento per la disciplina
dell'autonomia contabile del consiglio

Art. 42

Autonomia contabile

1. Ai sensi dell'art. 38, del d. lgs. 267/2000, con norme regolamentari la provincia fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, che il medesimo consiglio, attraverso le strutture amministrative previste dalla dotazione organica, può gestire ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 43

Servizi consiliari

1. Nell'ambito della dotazione organica della segreteria generale è individuato lo specifico servizio provinciale preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del consiglio, denominato "Servizio per l'autonomia funzionale e contabile del consiglio".
2. Presso detto servizio è costituito l'ufficio di presidenza, composto, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio, da 3 unità da inquadrare nelle categorie B - C- D, posti alle dipendenze funzionali del presidente del consiglio e alle dipendenze tecniche del responsabile del settore "Gabinetto e Segreteria Presidenza".

Art. 44

Disciplina dell'autonomia contabile

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del consiglio, redatti dai dipendenti del servizio di cui all'art. 43

sotto le direttive emanate in accordo tra il presidente del consiglio e il responsabile del settore Gabinetto e Segreteria Presidenza, tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Tra gli allegati al bilancio di previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del consiglio, collegati ai progetti non solo strategici, ma anche gestionali, relativi al consiglio. Il dettaglio di tale prospetto deve corrispondere a quello previsto, per gli altri servizi, dal Peg.

3. Il Peg deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal bilancio di previsione in merito al consiglio. Il Peg deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione, separando le spese relative al consiglio dalle altre spese iscritte in bilancio.

4. Alla giunta è vietato apportare variazioni al Peg per la parte che riguarda il consiglio provinciale, il quale, nell'esercizio della sua autonomia contabile, prevista dalla legge e dal presente regolamento, è l'unico organo legittimato ad apportare variazioni allo specifico Peg e alle voci del bilancio di propria pertinenza.

5. La giunta può adottare variazioni di bilancio relative alle voci che riguardano il PEG del Consiglio solo per ragioni d'urgenza e previo accordo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 45

Gestione delle risorse spettanti al consiglio

1. Al servizio per l'autonomia funzionale e contabile del consiglio il bilancio e il Peg, nelle parti specificamente destinate al consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei gruppi consiliari.

2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Peg, è preposto il responsabile del servizio di cui all'art. 43 il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

3. Il responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al presidente del consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modifiche al Peg o al bilancio.

4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio, e in particolare provvede:

a) alla liquidazione dell'indennità per il presidente del consiglio e per i consiglieri che hanno optato per tale regime;

b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali;

c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;

d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 267/2000, del presidente del consiglio e dei capi gruppo consiliari;

e) alla liquidazione delle indennità previste per legge nei casi di trasferte del presidente del consiglio e dei consiglieri;

f) al rimborso di spese di viaggio per la partecipazioni alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni;

g) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di consiglio e gruppi consiliari.

5. Con successivo provvedimento, potrà essere prevista un'apposita struttura dedicata al consiglio provinciale.

Art. 46

Presidente del consiglio

1. Ferme restando le attribuzioni del presidente del consiglio, come previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio e dalla legge 267/2000, ai fini dell'autonomia contabile, il presidente emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del consiglio, utilizzando l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo quale organi di consultazione.
2. Il presidente del consiglio autorizza i consiglieri provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo in missione. La successiva liquidazione è sottoscritta dal responsabile del settore Gabinetto e Segreteria Presidenza.
3. Il presidente del consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva e ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione delle spese.

CAPO IV

LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 47

Composizione della Giunta

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la convoca e presiede, e dagli Assessori, nel numero previsto per legge, tra i quali un Vice Presidente.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore da parte del Presidente della Provincia, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale. Gli Assessori sono nominati in ragione di comprovate esperienze o competenze.
3. Detti requisiti sono accertati dalla Giunta con proprio atto deliberativo nella sua prima adunanza.
4. Agli Assessori si applicano le vigenti norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori locali.

Art. 48

Nomina della Giunta

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio delle pari opportunità, ai sensi dell'art.27 della legge n.81 del 25.3.1993, sì da assicurare la presenza nella Giunta di entrambi i sessi.
2. Il Presidente dà comunicazione della nomina al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che vengono discussi ed approvati dal Consiglio stesso con apposito documento.

Art. 49

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite per legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Provinciale ascendenti e discendenti, coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia e di ciascun componente della Giunta.

Art. 50

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza e impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dall'Assessore più anziano di età presente nella sede della Provincia.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta di voti, in base all'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni ai sensi del comma precedente.

Art. 51

Durata in carica. Surrogazioni

1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio Provinciale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia fino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
3. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Presidente della Provincia ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore.

Art. 52

Dimissioni degli Assessori

Nella ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più Assessori, il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 53

Revoca degli Assessori

Il Presidente della Provincia può, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con atto motivato, revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione ed informandone tempestivamente il Consiglio Provinciale.

In ogni caso la nomina dei nuovi Assessori deve essere preceduta dalla acquisizione del relativo certificato generale del Casellario Giudiziale, da quello dei carichi pendenti e dal certificato relativo ai giudizi amministrativo-contabili eventualmente pendenti dinanzi alla Corte dei Conti regionale.

Art. 54

Decadenza dalla carica di Presidente della Provincia e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Presidente e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Presidente o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza dell'Assessore dalla sua carica è disposta dal Presidente con atto motivato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza del Presidente dalla sua carica è pronunciata dal Consiglio Provinciale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della Provincia, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di decadenza di uno o più Assessori, il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

In ogni caso la nomina di nuovi Assessori deve essere preceduta dalla acquisizione del relativo certificato generale del Casellario Giudiziale, da quello dei carichi pendenti e del certificato relativo ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile eventualmente pendente dinanzi alla Corte dei Conti regionale.

Art. 55

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 56

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate per iscritto al Consiglio ed acquisite al protocollo della Provincia.
2. Tali dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalle loro presentazioni al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento dello stesso Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario.
3. La efficacia e la irrevocabilità delle dimissioni del Presidente della Provincia, così come previste dal precedente comma 3., determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 57

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti. Collabora, inoltre, con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio in merito alla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 58

Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta Provinciale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Provinciale, raggruppati per settori omogenei.
3. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite in sede di nomina dal Presidente della Provincia che ne informa tempestivamente il Consiglio.
4. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Presidente attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
5. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 59

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Provinciale è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Giunta è convocata dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età presente nella Sede della Provincia.
3. La convocazione della Giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi presso l'ufficio dei singoli Assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno 24 ore prima della seduta. Copia dell'ordine del giorno è contestualmente trasmessa ai gruppi consiliari.
4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli Assessori assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 34 del presente Statuto.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale. Il Presidente, tuttavia, può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Funzionari della

Provincia.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Consorzi, Istituti e Commissioni.

9. Il processo verbale delle adunanze della Giunta è sottoscritto dal Presidente della Provincia o da chi presiede la seduta e del Segretario Generale.

Art. 60

Pubblicazione delle deliberazioni
della Giunta Provinciale

Le deliberazioni della Giunta Provinciale sono pubblicate all'Albo Pretorio di cui al precedente art. 7, a pena di decadenza, entro trenta giorni a decorrere dalla data della loro adozione.

Art. 61

Indennità

Competono al Presidente ed agli Assessori le indennità e il rimborso spese previste dalla legge.

CAPO V

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

Art. 62

Funzione del Presidente
e del Vice Presidente
della Provincia

1. Il Presidente della Provincia dura in carica per un periodo di cinque anni. Se egli ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Ma è consentito un terzo mandato consecutivo soltanto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni di rappresentanza dell'Ente, di presidenza della Giunta e quelle demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento e alla organizzazione, nonché all'esecuzione degli atti dell'Ente, assicurando, altresì, direzione unitaria politico-amministrativa agli organi burocratici e attività di coordinamento tra questi e gli organi collegiali elettivi.

4. Il Presidente della Provincia assicura, nel rispetto delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio, l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Il Presidente della Provincia può sospendere l'efficacia di atti riservati alla competenza di singoli Assessori o dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

6. Ogni anno il Presidente, previa deliberazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione degli obiettivi illustrati negli

indirizzi di governo, aggiornati annualmente nella relazione previsionale e programmatica e nel relativo bilancio di previsione.

7. Il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti che assumono la denominazione di "DECRETI". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

8. Il Presidente della Giunta Provinciale esercita le funzioni di "Garante dell'infanzia" secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

9. Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente della Provincia nei casi di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e collabora con il medesimo nella funzione di coordinamento dell'attività della Giunta.

10. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Vice Presidente è incaricato della sua immediata sostituzione.

11. Il Vice Presidente non è legittimato a nominare gli Assessori, eventualmente mancanti o revocare la nomina di quelli già in carica, ma svolge soltanto le funzioni necessarie ed urgenti per assicurare la sostituzione del Presidente ed il normale funzionamento della Giunta.

Art. 63

Competenze in qualità di Capo dell'Amministrazione

1. Spetta al Presidente della Provincia:

- a) convocare e presiedere la Giunta Provinciale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
- b) nominare e revocare gli Assessori;
- c) nominare, designare e revocare secondo quanto previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio i rappresentanti della Provincia presso Enti, organismi, aziende ed istituzioni;
- d) chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Provinciale;
- e) rappresentare l'Ente in giudizio;
- f) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
- g) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
- h) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e definire gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dei Regolamenti;
- l) indire i referendum Provinciali;
- m) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti della Provincia;
- n) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 Giugno 1990, n.142;
- o) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- p) provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.

Art. 64

Termini e modalità di effettuazione delle nomine

1. Tutte le nomine e le designazioni di cui al precedente art. 21, di competenza del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia debbono essere effettuate entro e non oltre quarantacinque giorni

dall'insediamento, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio.

In caso di inosservanza del termine di cui al precedente 1° comma del presente articolo, il Segretario Generale provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Prefettura affinché sia posto in essere il relativo atto di diffida ed in difetto sia effettuata la nomina da parte di quest'ultima di un Commissario ad acta.

Art. 65

Deleghe

1. Il Presidente può fare e revocare speciali delegazioni a singoli Assessori e Consiglieri.
2. Il Presidente può, altresì, delegare al Segretario Generale oppure ad uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge non riserva alla sua competenza.
3. Tutte le delegazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge

Art. 66

Giuramento e distintivo

1. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla, dalla spalla destra.

Art. 67

Supplenza del Presidente

1. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, si applicano le norme contenute nel precedente art.48 - commi 6, 7 ed 8.
2. Allorquando sono assenti o impediti sia il Presidente, sia il Vice Presidente della Provincia, le funzioni di supplenza sono esercitate dall'Assessore Provinciale più anziano di età, nei limiti delle competenze stabilite nella citata norma statutaria.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE

POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI

PARTECIPAZIONE

Art. 68

Istituti

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) Consiglio delle Autonomie Locali;

- d) consulte;
- e) forum dei cittadini e delle associazioni;
- f) il referendum consultivo e propositivo;
- g) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- h) l'azione popolare;
- i) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- l) il difensore civico.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 69

L'iniziativa popolare

1. I cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dell'attività amministrativa della Provincia, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono, gli stessi, rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
3. Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro due mesi dalla loro presentazione con precedenza su ogni altro argomento.
4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Provinciale e alla Giunta, a seconda della loro competenza.
5. Il Regolamento del Consiglio Provinciale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3° comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.
6. La Provincia, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 70

Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia

1. Fanno parte del Consiglio delle Autonomie Locali i Sindaci dei Comuni della Provincia, il Presidente della Comunità Montana e il Presidente delle Unioni dei Comuni.
2. Il Consiglio è convocato per esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività di programmazione e pianificazione del territorio della Provincia.
3. Il Consiglio può essere convocato anche per esprimere pareri e valutazioni in ordine ad altre rilevanti attività di programmazione e pianificazione di competenza della Provincia.
4. IL Consiglio delle Autonomie Locali è convocato dal Presidente della Provincia. Può essere, altresì, convocato su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali o della metà dei propri componenti;
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio sono disciplinate con il regolamento

degli istituti di partecipazione.

6. Le indicazioni del Consiglio hanno carattere propositivo e non sono vincolanti per gli organi istituzionali della Provincia.

Art. 71

Consulte

1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione delle/i cittadine/i all'Amministrazione locale, istituisce nelle materie e funzioni di propria competenza provinciale Consulte a carattere permanente. Apposite consulte possono essere istituite per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica delle/i cittadine/i dell'Unione Europea e delle/gli straniere/i presenti sul territorio nonché per promuovere forme di integrazione e cooperazione fra i popoli del Mediterraneo per sviluppare politiche di pace, convivenza e di scambi culturali, sociali ed economici.

2. Le Consulte provinciali, esprimendosi preventivamente, a richiesta o su propria iniziativa, nelle materie di competenza, possono:

a) esprimere proposte per l'adozione di atti;

b) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni provinciali;

c) chiedere al Presidente della Consulta che dirigenti e funzionari dell'Amministrazione provinciale vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte e gli atti per i quali il parere è obbligatorio.

Art. 72

Forum dei Cittadini e delle Associazioni

La Provincia promuove e riconosce quali organismi di partecipazione e consultazione i forum dei cittadini e delle associazioni.

I forum consistono in pubbliche riunioni, convocate per iniziativa della maggioranza assoluta del Consiglio o di cittadini e/o di associazioni rappresentative, finalizzate a migliorare la comunicazione e l'informazione su problemi ed iniziative che riguardano i diritti dei cittadini, le esigenze collettive, l'azione amministrativa dell'Ente.

Il regolamento disciplina le modalità e le forme di attuazione.

Art. 73

Organismi di partecipazione

1. La Provincia favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

3. La Provincia, in armonia con i principi sanciti all'art.1 dello Statuto e in sintonia con la normativa vigente, contribuisce al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto impediscono la realizzazione della parità uomo-donna. A tal fine è costituita la "Commissione per le pari opportunità" con compiti di analisi, di proposte, di iniziative anche pubbliche. La Commissione esprime parere consultivo, da richiedersi obbligatoriamente, su tutte le questioni concernenti le problematiche

femminili e sulla adozione degli atti relativi. L'Amministrazione ha l'obbligo di motivare eventuali provvedimenti adottati in difformità dal parere. La Commissione può chiedere un pronunciamento da parte del Consiglio Provinciale su quei provvedimenti che ritiene contraddittori con la politica delle pari opportunità. Il Regolamento determina la composizione e gli organi della Commissione, disciplinandone altresì il funzionamento.

Art 74

Organismi di consultazione

La Provincia promuove la consultazione di categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardante i programmi ed i piani.

Altresì la Provincia riconosce e promuove l'istituto della consultazione finalizzata a conoscere la volontà delle/i cittadine/i nel merito di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene pubblico. La richiesta di consultazione compete:

- al Consiglio Provinciale con il voto della maggioranza delle/i componenti assegnate/i;
- a n.15.000 elettrici/ori della Provincia.

La Provincia dà conto dell'esito della consultazione in apposito provvedimento.

Per i medesimi fini la Provincia può, altresì, svolgere o commissionare richieste sociologiche, demoscopiche o sondaggi di opinione, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei risultati.

Il regolamento degli istituti di consultazione disciplina le forme e modalità della consultazione stessa.

CAPO III

IL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

Art.75

Il Referendum

La Provincia può indire, nelle materie comprese nelle funzioni provinciali, referendum propositivi e/o consultivi. La richiesta di referendum compete:

- al Consiglio Provinciale, con il voto della maggioranza delle/i componenti assegnate/i;
- a 15.000 cittadine/i elettrici/ori della Provincia.

Non sono ammessi referendum in materia di:

- finanza locale, bilanci e consultivi;
- imposte, tasse e tariffe;
- atti di esecuzione di norme legislative o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari;
- provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;
- statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi;
- pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge.

Hanno diritto di partecipare al voto le/i cittadine/i elettrici/ori del Consiglio Provinciale.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né può svolgersi prima che siano decorsi 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

Qualora il provvedimento attuativo della consultazione referendaria postuli la variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarlo all'esercizio finanziario successivo.

Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, raccolta delle firme e verifica delle condizioni di ammissibilità, modalità di svolgimento e validità della consultazione referendaria.

CAPO IV LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 76

Diritto di partecipazione

Al procedimento amministrativo

1. La Provincia e gli Enti ed Aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. La notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 77

Comunicazione

1. La Provincia e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento e nel rispetto della normativa vigente, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicate:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 78

Accordi - Recessi - Controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 60, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il

contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danni del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 79

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto. Le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO V

L'AZIONE POPOLARE

Art. 80

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino alla Provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO VI

DIRITTO DI ACCESSO DI INFORMAZIONE

Art. 81

Diritto di accesso

1. La Provincia, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento

corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di produzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. La Provincia assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 82

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

La Provincia istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico con il compito di ricevere proposte, richieste ed iniziative; istruirle quando abbiano rilievo per i fini e gli obiettivi dell'Amministrazione; fornire risposte e promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Ente; promuovere l'informazione sui diritti e sui doveri dei cittadini, sui requisiti e le modalità d'accesso ai servizi; rispondere ai reclami e facilitare, in qualsiasi forma i rapporti tra cittadini ed Amministrazione.

Art. 83

Bollettino Provinciale e divulgazione telematica delle informazioni al cittadino e alle Imprese.

La Provincia può pubblicare un bollettino periodico da distribuire ai Comuni e, su richiesta, ad Enti, Associazioni esistenti nel territorio e ai singoli cittadini. In esso vengono riportate le principali decisioni della Provincia.

Il bollettino può prevedere uno spazio autogestito per permettere a tutte le espressioni organizzate della società civile di illustrare la propria attività e per dare pareri, suggerimenti, consigli in ordine all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

La Provincia, per quanto ai commi precedenti, si dota, altresì, di un sito WEB per l'accesso telematico

Art. 84

Pubblicità delle spese elettorali

La Provincia adotta apposito regolamento per la disciplina della pubblicità delle spese elettorali dei candidati alla carica di presidente della Provincia e dei presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale nel rispetto dei principi della massima trasparenza e pubblicità.

Art. 85

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

i. per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801 e s.m.i. e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o da regolamenti adottati dal Governo ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 o dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo;

ii. nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

iii. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.

2. Il relativo regolamento provinciale individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dalla Provincia o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

4. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia o dei legali rappresentanti degli Enti ed Aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

5. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dalla Provincia o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 86

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, il regolamento stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. La Provincia istituisce il sito WEB ed apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione Provinciale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Provinciali.

5. La Provincia, con apposito regolamento disciplina l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e dei termini per la conclusione dei provvedimenti che interessano i cittadini.

CAPO VII IL DIFENSORE CIVICO

Art. 87

Il difensore civico

1. La Provincia istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le distinzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 88

Elezione - Durata - Requisiti

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Provincia in prima seduta;
2. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza predetta al comma 1, è convocato, non prima di 30 gg. e non oltre i 45 gg., un successivo Consiglio dove è eletto difensore civico il candidato che raggiunge nella prima votazione la maggioranza dei 2/3 dai consiglieri assegnati o nella seconda, ed eventuali successive, la maggioranza assoluta.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione.
4. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Provincia e scelto tra i cittadini che abbiano una adeguata competenza ed esperienza giuridico -amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità. La relativa proposta può essere formulata dal Presidente della Provincia e da un terzo dei Consiglieri in carica.

Possono essere presentate candidature o autocandidature alla carica di Difensore Civico da parte di singole/i cittadine/i o associazioni riconosciute, previa accettazione del candidato proposto. A tal fine il Presidente della Provincia emana uno specifico bando, predisponendo anche appositi moduli. Le candidature sono presentate all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Provincia che verifica la regolarità della presentazione delle candidature, l'esistenza dei requisiti soggettivi e l'assenza di cause di ineleggibilità previsti dalla legge.

Art. 89

Ineleggibilità - Incompatibilità

Decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
 - b) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
 - c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, Provinciale, regionale o nazionale;

- d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e alle incompatibilità previste per legge.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Provinciale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 90

Revoca

Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in prima seduta, ed a maggioranza assoluta in seconda.

Art. 91

Prerogative

1. Spetta al difensore civico:

- a) Intervenire presso l'Amministrazione Provinciale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
- b) Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
- c) Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nello esercizio dei propri compiti, rilievi, disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa Provinciale delegata dalla Regione.

2. Il difensore civico esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

3. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

4. Qualora il difensore civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

5. Il difensore civico può segnalare all'Amministrazione la corretta interpretazione della normativa vigente, al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative e l'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del difensore civico.

6. Il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle delibere che riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizio o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

7. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione di cui al comma precedente sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.

Art. 92

Modalità di intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in "itinere" presso la Provincia e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del difensore civico.
3. Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Presidente.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Presidente e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 93

Rapporti con il Consiglio Provinciale

Il difensore civico invia al Consiglio Provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

Art. 94

Rapporti con i Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

Art. 95

Ufficio

1. Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli Provinciali o dagli enti dipendenti.
2. Il Consiglio Provinciale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa col titolare dell'incarico.
3. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

Art. 96

Trattamento economico

Al difensore civico spetta una indennità di funzione pari a quella del Presidente del Consiglio Provinciale oltre al rimborso delle spese sostenute come da regolamento.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 97

Strumenti associativi e di cooperazione

La Provincia per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base Provinciale ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dal D.Lgs. 267/2000, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione con i Comuni e/o con altre Amministrazioni pubbliche;
- b) il Consorzio con i Comuni e/o con la partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche;
- c) l'accordo di programma con altre Amministrazioni e soggetti pubblici.

Art. 98

Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con i Comuni e/o con altre Amministrazioni pubbliche, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione può prevedere altresì la costituzione degli uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Presidente informerà tempestivamente il Consiglio Provinciale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 99

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di un Consorzio con i Comuni e, ove interessate, con la partecipazione di altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio e le forme di consultazione degli enti contraenti; disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili; fissa l'obbligo della trasmissione

agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea composta dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto, l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Lo Statuto del Consorzio fissa la durata in carica, i poteri e le competenze degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilità dei singoli componenti.

5. I rappresentanti della Provincia in seno al Consorzio sono tenuti a riferire semestralmente con apposita relazione diretta al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico per la cui gestione è stata promossa la costituzione del Consorzio.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per le Province, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio Provinciale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

9. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art.57 della legge 8 Giugno 1990, n.142 e forme di controllo economico della gestione.

10. È fatto divieto di costituzione di più consorzi fra gli stessi enti per il medesimo servizio. Il regime finanziario speciale dei consorzi è regolato in forza della legislazione vigente.

Art. 100

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione

vigente, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune di riferimento.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione dei Sindaci allo stesso deve essere ratificata dai rispettivi consigli comunali entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia.

9. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di:

- a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

10. Il Presidente della Provincia definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Provinciale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 101

Contrattazione programmata

Agli accordi di programma previsti dalla normativa vigente, la Provincia fa seguire la promozione di specifiche forme di trattazione programmata con le imprese e le loro rappresentanze organizzate, al fine di raccordare il programma delle opere e degli interventi della pubblica amministrazione con gli impegni, basati sulla convenienza pubblica e privata, delle imprese singole, associate od organizzate in cooperazione. Degli atti relativi alla trattazione programmata è assicurata una completa informazione ai cittadini.

Art. 102

Promozione di accordi sui livelli occupazionali

La Provincia, nel quadro delle sue azioni programmatiche e degli atti relativi alla trattazione programmata, promuove intese tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione da rispettare con base minima nelle aziende costruite con il concorso finanziario pubblico. I livelli di occupazione devono rispondere alla esigenza di eliminare la disoccupazione e di assicurare la funzione sociale e l'efficienza economica delle imprese e di rendere effettivo il diritto alle pari opportunità.

Art. 103

Rapporti e cooperazione tra la Provincia e i Comuni

1. I rapporti e la cooperazione tra la Provincia e i Comuni si basano su forme di organizzazione e su procedure determinate da apposito regolamento. A tal fine è istituito in sede permanente il Consiglio degli Enti Locali presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia o assessore delegato. Il regolamento predisposto dalla predetta assemblea è sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Art. 104

Rapporti e cooperazione tra la Provincia e la Regione

Diritto di iniziativa legislativa

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative alla stessa attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. La Provincia esercita le funzioni amministrative alla stessa delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. La Provincia concorre alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. La Provincia, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

5. I rapporti tra la Provincia e la Regione si basano sui principi dello Statuto regionale e del D.Lgs 267/2000.

6. In materia di valorizzazione dei beni culturali e di programmazione culturale, la Provincia privilegia accordi di programma con la Regione Puglia per avvalersi della rete dei centri regionali di servizi educativi e culturali così come previsti dallo Statuto della Regione Puglia ed alle leggi regionali.

7. La Provincia, in base allo Statuto della Regione Puglia, esercita il diritto di iniziativa legislativa nelle materie di competenza.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

E GLI STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 105

I Servizi Pubblici Provinciali

1. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

3. La Provincia può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

Art. 106

Gestione in economia

1. La Provincia gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio Provinciale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dalla Provincia.

Art. 107

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Provinciale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dalla Provincia e dall'utenza, e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Provinciale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 108

Le Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici Provinciali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali della Provincia, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e l'Organo di revisione.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale.

Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono le cariche di Consiglieri Provinciali e di Revisori dei Conti. Sono, inoltre, esclusi dalle cariche suddette i dipendenti della Provincia e di enti, istituzioni o altre aziende dalla stessa dipendenti o comunque alla stessa collegati. I soggetti da nominare vanno scelti tra i cittadini che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Provinciale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato dell'organo che li ha nominati. Con atto motivato il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può proporre al Presidente della Provincia la revoca del Presidente e di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. La Provincia conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Provinciale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 109

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale, può costituire "istituzioni", organismi strumentali della Provincia dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione e le modalità di nomina del Direttore sono stabilite dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti Provinciali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Provinciale che approva il regolamento di gestione.

Art. 110

Le Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici Provinciali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di Società per Azione con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati con la massima trasparenza e previa adeguata pubblicità. Tali Società possono anche assumere la forma di Società Consortili per Azioni. La possibilità di partecipazione di persone fisiche in qualità di soci e/o amministratori delle predette società, nonché il trasferimento della titolarità di azioni in capo a nuovi soci, è, in ogni caso, subordinata alla presentazione all'esame del Consiglio Provinciale dei certificati generali del Casellario Giudiziale, dei

carichi pendenti e dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, eventualmente pendenti dinanzi alla Corte dei Conti regionale, per le determinazioni consequenziali.

2. Il Consiglio Provinciale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Presidente della Provincia i poteri per gli atti conseguenti.

3. La Provincia e gli altri soggetti pubblici o privati possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinati ai servizi affidati alla Società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tale nomina al Presidente della Provincia.

Art. 111

Società a responsabilità limitata

Per esigenze particolari al fine di gestire all'esterno una serie di servizi o di attività, la Provincia può costituire una Società a responsabilità limitata a capitale misto nella quale essa figuri, a seconda dell'opportunità, in maggioranza o in minoranza delle quote di capitale.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

SEZIONE I

Direzione Burocratica
e Tecnocratica e Uffici

Art. 112

Criteri organizzativi

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento ed in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 88 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed in osservanza dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le strutture burocratiche della Provincia sono organizzate in Settori che costituiscono i centri di costo e le sfere di competenza giuridica globale per i poteri di gestione ed esternazione, ciascuno con una propria competenza specifica attribuita sia per le posizioni di lines che di staffs eventualmente previste ad iniziativa del Presidente della Provincia.

2. Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Le clausole di diritto civile, recepite con la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, integrano automaticamente - per quanto possibile - il presente regolamento, in base alle norme dell'art. 2, comma 2°, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. I dipendenti iscritti, in forza dell'attività da loro prestata, negli albi professionali o negli appositi elenchi aggiunti, svolgono la loro funzione secondo i principi di autonomia, responsabilità e professionalità propri

dei rispettivi ordinamenti professionali..

Art. 113

Articolazione dei Settori

1. Le strutture organizzative sono articolate in Settori, Servizi e Uffici.
2. I Settori assicurano la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni nell'ambito dell'Ente.
3. Il Settore è la struttura organica di riferimento di ogni responsabilità inerente la competenza per materia, che assorbe quella per grado, per valore e per territorio. Esso è deputato:
 - a) alle analisi di bisogni per uffici omogenei;
 - b) alla programmazione;
 - c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
 - d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
 - e) alla verifica finale dei risultati;
 - f) alla gestione ed alla esternazione.
4. Il Settore comprende uno o più Servizi e/o uno o più Uffici, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee con efficacia a rete interna o a rete esterna o per ambedue.
5. Il Servizio costituisce un'articolazione del Settore.
Esso interviene in modo organico in un ambito definitivo di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica, eccezionalmente può avere responsabilità esterna se delegata dal Responsabile del Settore.
6. L'Ufficio è un'unità organizzativa ed operativa semplice, costituente un'articolazione interna della Servizio, che espleta attività di capillare erogazione di servizi alla collettività.
7. L'Unità di staff è soluzione organizzativa eccezionale e temporanea e può costituire eventualmente una unità operativa interna al Settore, che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività; può essere complessa o semplice. Essa è attivata ad iniziativa del Presidente della Provincia.
8. Per la definizione delle unità di staff e per le rispettive attribuzioni, si tiene conto dei criteri di cui all'art. 2 precedente, ai fini della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile dell'unità di staff, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
9. L'unità di staff può essere autonoma e dipendente o subordinata al Dirigente di Settore.

Art. 114

Unità di progetto o di staff

1. Ad iniziativa del Presidente della Provincia e per fattispecie di particolare e rilevante interesse pubblico, possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione volti a ridurre i tempi di lavorazione e ad accelerare le soluzioni ottimali nell'interesse pubblico generale.
3. Per l'attivazione di tali unità il Presidente della Provincia definisce gli obiettivi, individua e nomina il responsabile, determina le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissa i tempi di realizzazione.

SEZIONE III

Art. 115

Nomina del Direttore Generale

Qualora il Presidente intenda avvalersi di un Direttore Generale, sentita la Giunta Provinciale, manifesta detta volontà con proprio decreto.

Il predetto atto deve contenere:

- a) i dati anagrafici e professionali del Direttore Generale da nominare;
- b) la durata dell'incarico e la sua decorrenza.

Il soggetto prescelto dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e culturali, prescritti per l'accesso al ruolo dirigenziale dell'Ente, desumibili dal curriculum da presentarsi dall'interessato e da acquisirsi obbligatoriamente agli atti del Settore Risorse Umane.

Nella scelta del soggetto da incaricare, si dovrà tenere conto, altresì, delle doti di managerialità e di una conoscenza specifica delle competenze per materia del settore delle Autonomie Locali.

Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Presidente con proprio decreto al Segretario Generale Provinciale.

Nell'ipotesi di cui al comma 1) al Segretario Provinciale compete un'indennità di direzione generale nella misura determinata dal Presidente.

In ogni caso, sino a quando non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale, compete al Segretario la sovrintendenza ed il coordinamento dello svolgimento delle funzioni e delle attività dei Dirigenti dei Settori.

I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Provinciale sono disciplinati dal Presidente della Provincia all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario Provinciale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti.

Compete al Direttore Generale:

- a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi elettivi e gestionali dell'Ente, avvalendosi dei Dirigenti dei Settori;
- b) la sovrintendenza, in generale, alla gestione dell'Ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- c) la proposta del piano esecutivo di gestione, previa attivazione della fase negoziale e propositiva dei dirigenti competenti, di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, da sottoporre all'approvazione della Giunta, sentito il Presidente;
- d) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 - comma 2 - lett. a) D.Lgs. 267/2000, previa acquisizione di esaustive relazioni dei competenti Dirigenti di cui alla lettera a), concernenti il programmato svolgimento di tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali riferite a ciascun esercizio finanziario, che costituirà poi oggetto di controllo di gestione;
- e) il coordinamento e la sovrintendenza dei Dirigenti dei Settori;
- f) la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, nel rispetto dell'art. 6 del Decreto Lgs. 30.3.2001 n. 165, da sottoporre alle decisioni della Giunta Provinciale;
- g) l'avocazione della adozione degli atti di competenza dei Dirigenti inadempienti, previa diffida debitamente motivata;
- h) l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001;
- i) l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione sia tra gli uffici dell'Ente, che con altre

amministrazioni, nel rispetto dell'art. 11, comma 1° D.Lgs. n. 165/2001;

l) ogni altra competenza riveniente dalle norme di legge vigenti e dal presente regolamento;

m) è fatta salva la facoltà della Giunta di nominare il Direttore Generale della Provincia quale Presidente o componenti degli organismi di Controllo interno all'Ente.

Art. 116

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato o revocato - con atto monocratico del Presidente della Provincia - entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Presidente della Provincia stessa, decorso tale termine il Segretario Generale si intende confermato.

2. La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Presidente della Provincia, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente con il cessare del mandato del Presidente della Provincia.

3. Il Segretario Generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Presidente della Provincia, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale.

4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 117

Competenze del Segretario Generale

Al Segretario Provinciale, oltre alle competenze di legge, spetta:

a) l'esercizio delle competenze proprie del Direttore Generale, qualora sia stato incaricato delle relative funzioni;

b) la sovrintendenza ed il coordinamento dei dirigenti, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;

c) la sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

d) il parere sulla nuova dotazione organica dell'Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;

e) la partecipazione alle commissioni di concorso quale esperto in discipline giuridiche ove queste siano previste dal programma di esami;

f) il parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali ove non esista il Direttore Generale;

g) la Presidenza della Conferenza dei Settori, ove non esista il Direttore Generale, e, comunque, l'appartenenza alla stessa in tutti i casi;

h) il parere di conformità dell'azione amministrativa alle norme di legge, di Statuto e di regolamenti sulle proposte di atti da adottarsi dagli organi elettivi e gestionali dell'Ente, da rilasciarsi in fase di istruttoria;

i) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei Dirigenti, ove non esista il Direttore Generale;

Il Presidente ha la facoltà di conferire al Segretario Generale ulteriori attribuzioni, nell'ambito delle prerogative proprie del Capo dell'Amministrazione, ivi compresa la direzione di un Settore dell'Ente, con assegnazione del relativo compenso che viene determinato dal Presidente con l'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 118

Vice Segretario Generale

L'Ente è dotato di un Vice Segretario Provinciale, cui compete collaborare con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

L'incarico di Vice Segretario Generale viene conferito dal Presidente, al Dirigente di un Settore, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge per i Segretari Comunali e Provinciali, per un periodo di tempo non eccedente quello del mandato presidenziale, salva la possibilità di revoca anticipata, da disporsi a seguito di autonome valutazioni del Presidente avuto riguardo a sopravvenute esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, il Presidente determina il compenso.

Art. 119

Rapporti tra il Direttore Generale ed il Segretario Generale

1. Il Direttore Generale ed il Segretario Generale sono organi burocratici autonomi l'uno rispetto all'altro. Ambedue, tali organi, rispondono per lo svolgimento delle loro competenze ed attribuzioni, al Presidente della Provincia.

2. Non sussiste nessun rapporto gerarchico tra Direttore Generale e Segretario Generale, se non quello di reciproca collaborazione nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali.

Art. 120

Rapporti tra il Direttore Generale ed i Capi Settore/Dirigenti

1. I rapporti tra il Direttore Generale ed i Capi Settore/Dirigenti in conformità alle disposizioni delle norme vigenti, sono di sovrintendenza dello svolgimento delle attività di coordinamento e verifica.

2. Invece, le responsabilità gestionali ed i poteri relativi spettano in modo esclusivo ai Dirigenti preposti ai Settori e ai Servizi dell'Ente, che rispondono, sotto ogni profilo, in conformità alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti individuali di lavoro

3. Anche per i Dirigenti di staffs speciali rileva la stessa responsabilità gestionale e gli stessi poteri.

Art. 121

Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali

1. Il Presidente della Provincia, ai sensi della normativa vigente - per esigenze gestionali - sentita la Giunta Provinciale, intuitu personae, e previa verifica del curriculum, extra pianta organica può stipulare contratti di diritto privato individuali nella misura del 5% della dotazione delle figure Dirigenziali della dotazione organica ed, al di fuori di questa, per figure professionali quali Dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, (Dirigenti e Dipendenti) può

essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Provinciale, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Resta, per i posti dirigenziali vacanti in pianta organica, in facoltà del Presidente della provincia assumere le iniziative per coprirli a tempo determinato o indeterminato.

6. Qualora li voglia coprire, segue il principio dell'intuitu personae e della valutazione del curriculum, salvo decisione di indire i concorsi pubblici o interni.

Art. 112

Contratti e convenzioni

extra pianta organica

per attività di indirizzo e controllo

1. È costituito l'ufficio di staff posto direttamente alle dipendenze del Presidente della Provincia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo degli organi amministrativi, nonché nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tra questi e gli organi collegiali elettivi.

2. Il Presidente della Provincia, in base alla normativa vigente, per l'esercizio di tali funzioni, assume personale dirigenziale, di alta specializzazione direttivo o concettuale con contratto di diritto privato individuale e a tempo determinato, scegliendolo intuitu personae e previa valutazione di curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari.

3. Alternativamente, per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente della Provincia può anche stipulare delle convenzioni in regime giuridico di locatio operis.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 123

Beni Provinciali

1. I beni Provinciali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni Provinciali sono redatti dettagliati inventari.

Art. 124

Gestione e conservazione

del Patrimonio

1. La Giunta Provinciale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Provinciale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro

costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Provinciale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta Provinciale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva delle entrate agli stessi relative.

Art. 125

La Programmazione di Bilancio

1. La programmazione dell'attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Provinciale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione Provinciale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti previamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 31 dicembre, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 126

Bilancio Sociale

Al fine di fornire alla popolazione amministrata un quadro informativo improntato alla massima chiarezza e trasparenza sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, in un rapporto di consenso e fiducia dei cittadini nei confronti dell'Ente la Provincia istituisce il Bilancio Sociale i cui obiettivi e finalità sono:

- elaborare e misurare gli indicatori di performance sociale, costituente il valore aggiunto dell'attività economica;
- gestire i rapporti interni all'Ente, mediante l'approfondimento dei processi di partecipazione condivisa degli obiettivi strategici ed operativi;
- misurare l'impatto economico e sociale degli interventi, delle attività e dei servizi da erogare.

Art. 127

Il programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui al comma terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 128

Le risorse per la Gestione Corrente

1. La Provincia persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 129

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'intervento della Provincia che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti della Provincia, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.
4. I beni patrimoniali della Provincia non possono, di regola, essere concessi in comodato, od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione dal Consiglio Provinciale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze

finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 130

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Provinciale.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti trasmette al Consiglio Provinciale relazione trimestrale sullo stato di indirizzo e di controllo dell'Ente e sulle valutazioni attinenti alla gestione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 131

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 132

Contratti

1. La Provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dai Dirigenti, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. La stipulazione dei contratti compete al dirigente individuato dal regolamento di cui all'art. 92, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale.

Art. 133

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Provinciale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Provinciale i provvedimenti necessari.

Art. 134

Servizio di Tesoreria e di Riscossione delle Entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune capoluogo, previo esperimento di apposita gara, con i criteri previsti dalle norme vigenti in materia.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata quadriennale.

2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza della Provincia ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

CONTROLLO INTERNO

Art. 135

Principi generali del controllo interno

1. La Provincia, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dota di strumenti adeguati a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o direttivo (valutazione della dirigenza e dei direttivi);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:
 - a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei Dirigenti e Direttivi direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti o Direttivi, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
 - c) l'attività di valutazione dei Dirigenti o Direttivi utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
 - d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

Art. 136

Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione, la Provincia definisce:
 - a) l'unità o le unità responsabili della progettazione o della gestione del controllo di gestione;
 - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Con il regolamento sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Presidente della Provincia con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.
3. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di

pianificazione e controllo.

Art. 137

Valutazione del personale con funzioni dirigenziali

1. La Provincia, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri Dirigenti o Direttivi, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti e Direttivi tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La valutazione è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Presidente della Provincia, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto articolo si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, il Dirigente o Direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 138

Valutazione e controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.

L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Il "nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo anche per la valutazione dei Dirigenti o Direttivi, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli

obiettivi da questo assegnatigli.

3. Il nucleo di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Può svolgere, anche su richiesta del Presidente della Provincia analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Art. 139

Nucleo di valutazione interna

1. I Dirigenti e i Direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti e i Direttivi presentano al Segretario Generale o Direttore Generale, e questi al Presidente della Provincia, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. È istituito, presso la Provincia il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Provinciale i parametri di riferimento del controllo.

4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativo. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.

5. La composizione del nucleo di valutazione è definita con regolamento. La nomina dei membri del nucleo di valutazione avviene con decreto del Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale.

6. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici provinciali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo della Provincia.

Art. 140

Sistemi informativi per i controlli

I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

- a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile dell'amministrazione;
- b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
- c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
- d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f) sistemi e procedure di contabilità analitica.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 141

Le norme in materia
di finanza e di contabilità

Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 142

Adeguamento dell'Ordinamento
Provinciale alla legislazione
sopravvenuta

1. Spetta al Consiglio Provinciale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, adeguando e adattando al complesso normativo della Provincia le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza della Provincia.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso. Lo Statuto è integrato ed adeguato entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. Le deliberazioni di cui al precedente primo comma, hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti della Provincia devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4. Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita, per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal Segretario Generale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplinerà l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 143

Fonti di interpretazione
e di applicazione delle leggi
e dei regolamenti

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

Art. 144

Regolamento dei conflitti
di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra dirigenti o direttivi responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio Provinciale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo costituita o individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e quelli burocratici. I conflitti di competenza tra Presidente e Assessori o tra Assessori sono risolti dalla Giunta Provinciale.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 145

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore dal D.Lgs. 267/2000, in quanto con esso compatibili.
2. I regolamenti Provinciali vigenti devono essere adeguati alle norme del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Trascorso inutilmente il termine predetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti Provinciali incompatibili con lo Statuto.

Art. 146

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto - approvato nelle forme di legge - entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. La Giunta Provinciale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Il presente Statuto Provinciale è stato:

- Approvato con Delibera Consiliare n. 73 del 31/10/2005

Taranto, 24/11/2005

Il Segretario Generale

Dott. Cosimo di Gaetano